



Creditis Servizi Finanziari S.p.A.
Via G. D'Annunzio, 101 - 16121 Genova
Tel 800-010909 Fax 800-242727
www.creditis.it - info@creditis.it
Capitale sociale € 20.800.000,00
interamente sottoscritto e versato



**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
Condizioni applicate presso canale Internet**

LINEA DI CREDITO ROTATIVO E CARTA REVOLVING VALEA

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Denominazione sociale: CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.p.A. Sede legale: Via G. D'Annunzio 101,16121 Genova – Sede operativa: Via G. D'Annunzio 101- Genova - Indirizzo telematico: info@creditis.it – sito web: www.creditis.it - Telefono 800-010909 - Fax 800-242727 - Codice ABI: 016805 - Sottoposta alla Vigilanza della Banca d'Italia - Iscritta nell'Elenco Generale art.106 T.U. nr. 38954; Elenco Speciale art.107 T.U. nr. 33318 - Gruppo Bancario: Gruppo Banca Carige - Intermediario assicurativo iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi Sezione D n. D000242552 - Codice Fiscale - Partita IVA: 01670790995 - Capitale Sociale deliberato e interamente sottoscritto: euro 20.800.000

CARATTERISTICHE

Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica

Prodotto destinato alla clientela con qualifica: "consumatore". E' una linea di credito a tempo indeterminato, connessa con l'uso di una carta di credito, concessa al cliente, che può utilizzarla in un'unica o più soluzioni. Chi la utilizza si impegna alla restituzione degli importi utilizzati e degli interessi maturati, rispettando l'importo della rata minima mensile pur mantenendo la facoltà di eseguire versamenti di importo superiore. La parte di credito in linea capitale rimborsata ripristina la linea di fido e può dunque essere riutilizzata dal cliente. I tassi di interesse sono in genere fissi, ma l'intermediario ha la facoltà di modificare le condizioni economiche nel corso del rapporto, nel rispetto della disciplina vigente. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

La Carta, nei limiti del fido, consente:

- di ottenere dagli esercenti convenzionati con il circuito Visa o direttamente con Creditis i beni e/o i servizi richiesti, senza pagamento all'atto della fornitura del bene e/o del servizio ma soltanto con la sottoscrizione dell'ordine di pagamento o di documento equipollente e l'indicazione del numero della Carta o digitazione sull'apposito terminale POS del codice PIN;
- di ottenere giornalmente al massimo 250,00 euro come anticipo di denaro contante da parte delle banche/intermediari convenzionate/i in Italia e all'estero e attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati;
- di ottenere anticipi di denaro contante da parte della banca/intermediario emittente la carta fino a un massimo di 1.000 euro, a mezzo bonifico bancario.

Eventuali servizi accessori

Attualmente non sono previsti servizi accessori.

RISCHI

Sussistono rischi connessi a variazioni di tassi di interesse e di cambio (per operazioni effettuate in valuta diversa da quella nazionale), in caso di variazione delle condizioni di mercato. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc. Ulteriore rischio è rappresentato dall'utilizzo fraudolento della carta da parte di terzi (es.: furto, smarrimento, ecc.).

CONDIZIONI ECONOMICHE

CONDIZIONI PRINCIPALI

TAN (Tasso Annuo Nominale): **15,60%**

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): **16,77%**

Sono esclusi dal calcolo del TAEG: imposte, tasse, spese connesse ad un eventuale inadempimento

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul sito Internet della Società.

Prelievo massimo giornaliero ATM: euro 250

Prelievi massimi mensili ATM: euro 750

Rata di rimborso minimo mensile: 5% del massimale accordato

Valuta di addebito della rata: il 20 del mese successivo

Capitalizzazione mensile degli interessi: posticipata periodo di 12 mesi di uguale durata ai sensi del D.M. Tesoro del 6/5/2000

Tasso di cambio per operazioni in valuta: stabilito tempo per tempo dal circuito Visa

COMMISSIONI OPERATIVE

Spese di istruttoria: max 5% dell'importo finanziato nella singola operazione

Quota annuale carta principale: euro zero

Quota annuale carta aggiuntiva (se prevista): euro zero

Commissione per prelievo contanti ATM: 4% dell'importo oggetto del prelevamento

Commissione rifornimento carburante: euro zero

Erogazione denaro in conto corrente: 1% dell'importo erogato

Commissioni RID per ogni incasso: max. euro 0,80

Blocco carta smarrita/rubata: euro 15

CLAUSOLE RELATIVE A: RECESSO, TEMPI DI CHIUSURA, RECLAMI

Art. 13 – Recesso del Cliente ed obbligo di restituzione della Carta - Il Cliente ha la facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta a Creditis e restituendo la Carta opportunamente invalidata ai sensi del precedente art. 6. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante. Dopo aver comunicato il recesso, e comunque in ogni caso di risoluzione e/o cessazione del presente Contratto, o di mancato rinnovo della Carta, il Cliente: a) non potrà più fare uso della Carta medesima e dovrà restituirla a Creditis od ad altri soggetti a tale scopo incaricati da Creditis stessa; b) ha l'obbligo di rimborsare quanto dovuto in conseguenza degli utilizzi effettuati prima della revoca o della scadenza. Il rapporto è chiuso da Creditis entro 15 giorni dall'adempimento da parte del Cliente dei propri debiti ed obblighi. In ogni ipotesi di mancata restituzione, Creditis procederà al blocco della Carta, senza ulteriore avviso. È illecito l'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 6 e del presente articolo, od utilizzata per transazioni di importo superiore al limite comunicato da Creditis, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono.

Art. 14 – Recesso di Creditis - Creditis può, a mezzo comunicazione scritta, recedere dal contratto in qualsiasi momento con il preavviso di quindici giorni. Qualora ricorra taluna delle ipotesi dell'art. 1186 C.C., ovvero sussista altro giustificato motivo, Creditis può recedere senza preavviso, dandone comunicazione al Cliente. Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, i mutamenti di elementi inerenti il merito creditizio, le variazioni anomale dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dal presente contratto. In caso di recesso di Creditis il Cliente deve adempiere a tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente a tale recesso e non ancora adempiute, restituire immediatamente la Carta e resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che

Emissione e invio carta sostitutiva: euro 10

Personalizzazione grafica Picture Card: euro 40

Emissione ed invio estratto conto: euro 0,70 oltre oneri fiscali

Richiesta duplicato documenti: euro 10

Recupero bolli e oneri fiscali (imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela, attualmente euro 1,81 per ogni EC superiore ad euro 77,47): quanto previsto dalla legge tempo per tempo vigente

ALTRE SPESE

Commissione insoluto RID: euro 5

Spese di sollecito/recupero: massimo 30% degli importi insoluti

Penale per decadenza dal beneficio del termine (DBT)/messa in mora: 4% del capitale residuo

Spese fisse decadenza dal beneficio del termine: euro 50

Interessi di mora per ritardato pagamento: il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al tasso contrattuale (TAN)

Spese legali: spese connesse all'attività giudiziale di recupero crediti a carico del cliente, secondo le vigenti tariffe forensi

possa derivare dalla prosecuzione dell'utilizzo della Carta successivamente al recesso medesimo.

Art. 19 - Decadenza dal Beneficio del Termine - Risoluzione del contratto - Il mancato pagamento di almeno due versamenti minimi mensili comporta senz'altro la facoltà per Creditis di dichiarare la Decadenza del Beneficio del Termine (DBT) mentre la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 10, ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 C.C. nonché l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati, comporta la facoltà per Creditis di dichiarare la risoluzione del presente Contratto. In caso di dichiarata DBT o di risoluzione del contratto il Cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della stessa: a) l'ammontare del residuo debito in conto capitale; b) l'importo delle rate scadute ed impagate; c) le eventuali somme dovute ai sensi dell'art. 18 "Ritardato Pagamento/Irregolarità dei Rimborsi"; d) una penale DBT nella misura massima percentuale, indicata nel frontespizio di questo contratto, del capitale residuo; e) spese fisse per DBT e risoluzione contrattuale nella misura indicata nel frontespizio di questo contratto; f) gli interessi di mora maturati fino alla data della risoluzione contrattuale. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di ricezione della dichiarazione di DBT o di risoluzione del Contratto, decorreranno interessi di mora sull'intero capitale non pagato nella misura prevista vigente nel presente contratto. Qualora il Cliente fruisca di più finanziamenti o linee di credito rotativo, concessi da Creditis, la dichiarazione di DBT o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo di questi rapporti potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.

Art. 23 – Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie - Il Cliente può inoltrare i propri reclami alla sede di Creditis – Via G. D'Annunzio 101 – 16121 Genova – email info@creditis.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al

giudice può: a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Creditis o all'Intermediario collocatore; b) attivare, singolarmente o in forma congiunta con Creditis, una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40 co. 6, D.Lgs. 17/1/2003 n. 5, dall'Organismo di conciliazione bancaria

costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del D.Lgs. 17/1/2003 n. 5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

STRUMENTI DI TUTELA DEI CONSUMATORI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO

Trovano applicazione le disposizioni (art 8 d. lgs. n. 427/98) in tema di multiproprietà, che prevedono che il contratto di credito erogato per il pagamento del prezzo o di parte di esso, si risolva senza diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'Acquirente (consumatore) abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà conformemente a quanto previsto dal suddetto D. Lgs 427/98.

In caso di contratto di finanziamento a distanza (qualunque contratto concluso tra l'intermediario ed il consumatore che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza, fino alla conclusione del contratto compresa, senza la presenza simultanea di entrambi le parti, ad esempio telefono, internet, ...) trovano applicazioni le disposizioni degli artt. 67 duodecies e terdecies del D. Lgs. 206/2005, che prevedono per il consumatore la possibilità di recedere dal contratto di finanziamento entro 14 giorni dalla sua conclusione mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r a *CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.p.A.- via G. D'Annunzio n. 101 – 16121 GENOVA* avendo cura di specificare il numero del contratto di Carta e il nome e cognome del Titolare: in questo caso entro 15 giorni dall'invio della comunicazione di recesso deve restituire all'intermediario l'ammontare totale degli importi eventualmente spesi attraverso l'uso della Carta.

Correlativamente, Creditis Servizi Finanziari SpA sarà tenuta a restituire, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a/r, le somme eventualmente percepite a fronte del contratto di Carta (ad esempio a titolo di versamento minimo mensile).

Trovano applicazione le disposizioni (art 67, comma 6) del D.Lgs. 206/2005, "Codice del Consumo" che prevedono che qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza e di un contratto stipulato fuori dai locali commerciali, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto per la fornitura del bene/servizio.

LEGENDA

ATM (Automated Teller Machine) - Sportello automatico collocato generalmente presso gli sportelli bancari che permette al titolare di una carta di credito/debito di effettuare prelievi di contanti, nonché di avere informazioni sulla propria situazione contabile.

Carta di credito revolving (revolving card) - Carta di credito, utilizzabile presso tutti i negozi convenzionati, alla quale è associata una linea di credito rotativo (il fido, cioè, si ricostituisce man mano che si fanno rimborsi). Consente di rateizzare i pagamenti, dietro pagamento di un tasso di interesse variabile sul capitale utilizzato e non rimborsato al primo estratto conto. E' pertanto la tipologia di carta di plastica che veramente configura un credito nei confronti del titolare.

Circuito di spendibilità - Insieme di negozi convenzionati con un determinato circuito di pagamento (Visa, MasterCard, American Express, Diners, ecc.) e presso i quali sono utilizzabili tutte le carte di credito/debito ammesse a quel circuito.

Credit scoring - Procedura automatizzata di valutazione delle richieste di credito, basata su una serie di analisi statistiche e sulla verifica dei dati del richiedente presso diverse banche dati (Centrali Rischi, società fornitrici di dati pubblici, ecc.). Il risultato di tale procedura è un indice quantitativo sintetico (credit score) che esprime la probabilità stimata che il richiedente si riveli insolvente in futuro.

Credito rotativo (revolving) - E' una forma di credito che viene attuata mettendo a disposizione del cliente una determinata somma di denaro equivalente al fido, utilizzabile in una o più soluzioni, la cui disponibilità si ripristina una volta che vengono effettuati i rimborsi. Può essere appoggiata o meno ad una carta di credito.

Debito residuo - Porzione di un prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il debitore deve ancora versare al creditore.

Durata del finanziamento - Intervallo temporale concordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.

Erogazione - Atto attraverso cui il finanziatore versa a favore del debitore (nel caso di prestiti non finalizzati) o del rivenditore convenzionato (nel caso di prestiti finalizzati) l'importo concesso in prestito e con il quale si perfeziona il contratto di credito.

Estinzione anticipata - Facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di estinzione anticipata al debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e, se previsto nel contratto, di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (nel caso del credito al consumo tale limite è indicato per legge nel'1% del capitale residuo).

Fido - Esposizione debitoria massima che un operatore economico concede ad un cliente in caso di apertura di credito o di concessione di una carta di plastica.

Insolvenza - Mancato o ritardato rimborso all'ente finanziatore di una o più rate da parte del debitore.

Interessi di mora - Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

Linea di credito - Consiste nel mettere a disposizione di un soggetto un fido (una somma) utilizzabile in un'unica o in più soluzioni. Chi la utilizza si impegna a restituire gli importi utilizzati e gli interessi maturati.

Linea di credito rotativo (revolving) - Apertura di credito (a cui è appoggiata o meno a una carta di plastica) nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese.

Piano di ammortamento - Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento "francese" - Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

PIN (Personal Identification Number) - Codice di identificazione personale connesso al possesso di una carta di credito/debito. Va digitato in occasione di prelievi di denaro presso gli sportelli automatici delle banche o presso gli esercizi autorizzati, se carta di debito.

Portabilità del finanziamento: nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).

POS (Point Of Sale) - Terminale collocato presso gli esercenti convenzionati che consente al negoziante di verificare la validità di una carta di credito/debito, di comunicare all'ente finanziatore l'entità della spesa da finanziare, di ricevere l'approvazione al pagamento e di emettere una ricevuta.

Quota capitale Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

Quota interessi Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

Rata Versamento periodico da corrispondere all'ente finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

Rata minima Prevista per le carte di credito revolving, è l'importo minimo che il debitore è tenuto a rimborsare mensilmente come copertura del debito residuo. Generalmente espressa come importo o come percentuale del fido o dell'esposizione debitoria; in ogni caso è stabilita in modo tale che almeno la quota interessi sia sempre rimborsata interamente.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica e spese assicurative obbligatorie.

TAN (Tasso Annuo Nominale) Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.

TEGM (Tasso effettivo globale medio) La rilevazione trimestrale ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni di finanziamento, ripartite in diverse classi di importo; tali tassi medi aumentati della metà rappresentano la soglia limite da non superare affinché non si configuri il reato d'usura.